



COMUNE DI CAMUGNANO

Provincia di Bologna

IL SINDACO

Piazza Kennedy n.1, CAP 40032

E-mail : segreteria@comune.camugnano.bo.it

Telefono 0534-41711

Partita Iva 00703421206

Telefax 0534-46827

ORDINANZA N. 1/2010

OGGETTO: divieto di utilizzo di prodotti schiumogeni nelle zone interessate dal carnevale edizione 2010

IL SINDACO

- Premesso che il prossimo 14 febbraio 2010 si svolgerà il carnevale di Camugnano con partecipazione di gruppi in maschera e carri allegorici;
- Ritenuto indispensabile adottare tutti i provvedimenti del caso, finalizzati al pacifico e tranquillo svolgimento della manifestazione nonché al fine di evitare che nell'ambito delle stesse si verifichino danni a cose e persone per gesti inconsulti di terzi, o fatti di turbativa alla sicurezza urbana ed in particolare a quella dei partecipanti agli eventi e/o dei cittadini che vi assistono;
- Considerato altresì che comportamenti suddetti possono innescare episodi di animosità, risse ed altri fatti di turbativa dell'ordine pubblico;
- Alla luce degli episodi accaduti in occasione delle manifestazioni degli anni scorsi, durante la quale l'uso improprio di schiume di vario genere ha causato danni fisici a diversi ragazzi, (irritazioni ed altre complicazioni agli occhi, ecc.), nonché l'imbrattamento di pubblici e di privati edifici;
- In forza del disposto dell'art. 54 del D. Lgs 18/8/2000, n. 267, recante il Testo Unico delle norme sull'ordinamento degli EE.LL., modificato dall'art. 6,1° comma del D.L. 23/5/2008, n° 92, convertito in Legge 24/7/2008, n. 225;
- Visto l'art. 13 della Legge 24/11/1981, n. 689;
- Visto l'art. 2 del Decreto Ministero dell'Interno 5/8/2008;
- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 21 gennaio 2009;

ORDINA

1) il divieto di utilizzare nelle zone interessate dalla manifestazione carnevalesca prodotti schiumogeni di ogni tipo e sorta (bombolette, schiuma da barba, ecc.) che possano imbrattare o molestare le persone o le cose;

2) Il divieto di utilizzare, con eccezione dei soli coriandoli e stelle filanti, anche spray, altri prodotti o comunque sostanze che possano imbrattare le persone arrecando danno o molestia, insudiciando il suolo ed i beni esposti al pubblico.

I divieti di cui sopra saranno vigenti dalle ore 9.00 alle ore 20.00 del giorno 14 febbraio 2010 nella zona di svolgimento del carnevale.

Le violazioni alla presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di Euro 25,00 ed un massimo di Euro 500,00, pagamento in misura ridotta Euro 50,00 nei confronti di chiunque utilizzi i prodotti suddetti.

Alla violazione amministrativa consegue, ai sensi dell'art. 13 Legge 689/81, il sequestro cautelare di quanto illecitamente utilizzato.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto di Bologna, sarà resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Della vigenza del presente provvedimento ne sarà data altresì notizia mediante affissione nei locali pubblici e a mezzo del portale internet del Comune.

Il Comando della Polizia Municipale di Camugnano è incaricato della sorveglianza e dell'esecuzione della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al T.A.R. del Veneto, nei modi e nei termini previsti dagli artt. 2 e seguenti della Legge 6/12/1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

CAMUGNANO

15 GEN. 2010

